NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Art. 6

Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento e' affidata alla Comunita' montana. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunita' montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Puo' delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. La Comunita' montana puo' assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per lo sviluppo della montagna
Estremi	Legge 3 dicembre 1971, n. 1102
Titolo	I — Organizzazione e sviluppo della montagna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-lo-sviluppo-della-montagna/art-6-attuazione-del-piano-di-sviluppo-economico-sociale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it